

1 **CRIPTOVALUTE E OPERATORI SPECIALIZZATI**

I soggetti che detengono criptovalute per la vendita le iscrivono tra le rimanenze ai sensi dello Ias 2. In sede di successiva valutazione annuale, questi crypto-asset dovranno essere valutati in bilancio al minore tra il costo sostenuto per l'acquisto e il relativo valore netto di realizzo, dunque senza obbligo di adeguamento al *fair value*, se maggiore. Ai fini fiscali, si applica l'articolo 92 Tuir.

2 **CRIPTOVALUTE E «COMMODITY BROKER-TRADERS»**

Le criptovalute detenute da negozianti per conto terzi o conto proprio sono inizialmente iscritte in bilancio, tra le rimanenze, secondo il criterio del costo; in sede di valutazione successiva, sono espresse in bilancio al *fair value* al netto dei costi di vendita. Le relative variazioni di valore sono rilevate direttamente a conto economico e rilevano ai fini fiscali secondo l'articolo 92 Tuir.

3 **CRIPTOVALUTE DETENUTE NON PER LA VENDITA**

I soggetti che detengono le criptovalute non per la vendita (ma ad esempio per investire in Ico) dovrebbero iscrivere fra le attività immateriali, con valutazione al costo. La valutazione al *fair value* è ammessa opzionalmente solo per le attività con un mercato attivo; in tal caso, le relative variazioni di valore non hanno impatto a conto economico ma in una riserva di patrimonio netto, senza rilievo ai fini fiscali. Da approfondire il tema del corretto trattamento fiscale da riservare alle movimentazioni registrate per lo scambio delle criptovalute in token.